

Linee guida per la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli

Release 1.1, Luglio 2017



Disclaimer

Nonostante gli sforzi per assicurare che le linee guida per l'uso degli standard GS1 contenute in questo documento siano corrette, **GS1 Italy** e qualsiasi altra parte coinvolta nella creazione del documento declina ogni responsabilità, diretta od indiretta, nei confronti degli utenti ed in generale di qualsiasi terzo per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni derivanti dai suddetti contenuti. Il documento potrebbe subire delle modifiche a causa dell'evoluzione della tecnologia e degli standard GS1 o di nuove norme di legge.

Indice

1	Introduzione	4
2	Definizioni di tracciabilità	4
3	La normativa	5
3.1	La normativa sulla rintracciabilità	5
3.2	La normativa sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli	5
4	Descrizione generale del sistema GS1	7
4.1	Gli standard GS1	7
4.2	Gli elementi fondamentali del sistema GS1	7
5	Gli strumenti GS1	7
5.1	Definizione di unità consumatore, unità imballo e unità logistica	7
5.2	I codici di identificazione	8
5.3	La codifica degli attributi delle unità imballo e logistiche	9
6	L'identificazione	9
7	Definizione di un sistema di tracciabilità per i prodotti ortofrutticoli	11
7.1	Produzione di sementi	13
7.2	Produzione di mezzi tecnici	13
7.3	Vivai	14
7.4	Produzione agricola	15
7.5	Condizionamento	16
7.6	Trasformazione	17
7.7	Commercializzazione e logistica	18
7.8	Vendita al dettaglio	19
7.9	Trasporto	20
	Allegati	21
	Glossario	36
	Testi di riferimento	39

1. Introduzione

Obiettivo di questo documento è fornire una soluzione per la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli basata sull'utilizzo di uno standard di codifica riconosciuto a livello internazionale.

Le Linee guida per la tracciabilità dei prodotti ortofrutticoli recepiscono il Regolamento (CE) n.178/2002, che stabilisce i requisiti della legislazione alimentare in termini di sicurezza e rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali. Tengono conto, inoltre, della normativa europea in materia di etichettatura e di informazione al consumatore.

La soluzione proposta è basata sull'identificazione degli operatori e dei prodotti in tutti gli anelli della filiera, condizione questa indispensabile per garantire il rispetto del dettato normativo sulla rintracciabilità.

Il presente documento è stato definito e messo a punto da un apposito gruppo di lavoro, coordinato da GS1 Italy e composto da aziende di produzione primaria e di trasformazione, aziende della distribuzione moderna, associazioni e organizzazioni di settore.

2. Definizione di tracciabilità

L'International Standardisation Organisation (ISO) fornisce le seguenti definizioni di tracciabilità:

- **ISO 8402:** "La tracciabilità è la capacità di risalire alla storia e all'uso o alla collocazione di un prodotto o di un'attività attraverso identificazioni documentate."
- **ISO 9000:** "L'organizzazione deve provvedere a identificare lo stato del prodotto/servizio per quanto riguarda le attività di misurazione e verifica richieste e, ove necessario, deve identificare il prodotto e/o servizio nell'intero processo utilizzando i mezzi opportuni. Questo riguarda tutte le parti interessate al prodotto e/o servizio, la cui interazione influisca sulla conformità ai requisiti. Quando è prevista la tracciabilità, l'organizzazione deve controllare e registrare l'identità univoca del prodotto e/o servizio."

La rintracciabilità viene inoltre definita dal Regolamento (CE) n. 178/2002 come:

"La possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione" (art. 3, comma 15).

Parlando di tracciabilità, è importante capire la distinzione tra i termini "tracciare" e "rintracciare":

- "Tracciare" significa risalire allo stato effettivo di un prodotto, una spedizione, un pacco, ecc. è la capacità di seguire il percorso di un'unità e/o un lotto specifico di prodotti a valle attraverso la filiera nel passaggio da un partner commerciale all'altro. Dal punto di vista dell'utente, questa operazione può essere definita come l'identificazione qualitativa e quantitativa degli articoli commerciali nello spazio e nel tempo. È necessario associare sistematicamente un flusso d'informazioni al flusso fisico delle merci allo scopo di ottenere dati predefiniti relativi a unità che utilizzano una o più chiavi identificative.
- "Rintracciare" significa ricostruire il percorso a monte di un prodotto, di una spedizione, un pacco, ecc. I prodotti vengono rintracciati continuamente per verificarne la disponibilità, la gestione scorte e la logistica.

3 La normativa

3.1 La normativa sulla rintracciabilità

La sicurezza degli alimenti a disposizione dei cittadini è da sempre uno degli aspetti prioritari per le autorità dell'Unione Europea. Leggi, norme e direttive generali e settoriali controllano vari aspetti della produzione alimentare e sono frequentemente rafforzate da norme locali emanate dai governi nazionali.

La pubblicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 rappresenta un riferimento molto importante per l'evoluzione della legislazione alimentare in quanto introduce per la prima volta in maniera orizzontale, e quindi applicabile all'intera produzione agroalimentare, lo strumento della rintracciabilità.

Tra i pilastri di tale regolamento figura infatti, all'art. 18, la disposizione che prescrive la rintracciabilità di ogni alimento, in tutte le sue fasi di produzione, trasformazione e distribuzione. Quattro i punti fondamentali nel regolamento:

1. È disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime. A tal fine gli operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo.
3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo vengono messe a disposizione delle autorità competenti che lo richiedano.
4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più specifiche.

Il Regolamento (CE) n. 178/2002 fissa al 1° gennaio 2005 il termine entro il quale la rintracciabilità dovrà essere attuata in tutti i paesi dell'Unione Europea.

3.2 La normativa sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli¹

Nel nostro Paese l'etichettatura dei prodotti alimentari è regolata dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, la cui applicazione fa riferimento alla Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 31 marzo 2000 n. 165. Tale norma prevede che, pur essendoci norme specifiche per taluni alimenti, i prodotti alimentari confezionati, in confezioni chiuse, destinati al consumatore riportino, in italiano, le seguenti indicazioni (art. 3 Decreto Legislativo n. 109/92):

- a) La denominazione di vendita.
- b) L'elenco degli ingredienti (non necessario per gli ortofrutticoli interi).
- c) La quantità netta o nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale.
- d) Il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza.
- e) Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella comunità economica europea.
- f) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.
- g) Il titolo alcolometrico volumico effettivo (per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume).

¹ Questo paragrafo è tratto da Ismea, "Linee Guida per la definizione dei disciplinari di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi", 2001.

- h) Una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto.
- i) Le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto.
- j) Le istruzioni per l'uso, ove necessario.
- k) Il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto.
- l) La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previste all'art. 8.

Le suddette indicazioni devono comparire sull'etichetta o sulle confezioni al momento della vendita ed inoltre devono essere riportate in lingua italiana, escluso i casi in cui le menzioni non hanno corrispondenti a quella italiana, o anche in più lingue. Tale norma costituiva il recepimento delle direttive comunitarie sull'etichettatura, ossia in particolare: la Direttiva 79/112/CEE, la Direttiva 89/395/CE e le loro rispettive modifiche. Queste direttive sono state di recente abrogate dalla Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000². Con questa direttiva, l'Unione Europea dispone che le etichette contengano informazioni sulle caratteristiche del prodotto, sulla sua composizione, la sua conservazione e il suo uso, tali da consentire ai consumatori di effettuare una scelta. Tale direttiva non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità. Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le Norme di Qualità. Secondo le norme di qualità ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all'esterno, le indicazioni seguenti:

A. Identificazione:

- Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice la dicitura "imballatore e /o speditore" (o un'abbreviazione equivalente).

B. Natura del prodotto:

- Indicare il nome del prodotto e il tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall'esterno.
- Ove necessario specificare se proviene da coltura protetta (serra o coperture di plastica). Questa indicazione è stata superata, in quanto tutte le colture hanno più o meno protezioni artificiali.
- Nome della varietà (facoltativo).

C. Origine del prodotto:

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

D. Caratteristiche commerciali:

- Categoria.
- Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo o indicazione "non calibrati".

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).³

² Pubblicata sulla GUCE L 109 del 6 maggio 2000.

³ Per ulteriori approfondimenti sulla normativa del settore ortofrutticolo si faccia riferimento all'allegato VII.

4. Descrizione generale del sistema GS1

Il Sistema GS1 è composto da una serie di strumenti che facilitano le transazioni tra operatori e che forniscono una modalità standardizzata per identificare, tracciare e rintracciare i prodotti allo scopo di migliorare la gestione della filiera e in grado di ridurre i costi.

4.1 Gli standard GS1

Il Sistema GS1 prevede l'impiego di codici univoci per identificare merci, servizi, beni e sedi in tutto il mondo. Questi codici possono essere rappresentati attraverso la codifica a barre per consentirne la lettura elettronica. Il sistema è studiato per ovviare ai limiti dell'uso di sistemi di codifica specifici di un'azienda, di un'organizzazione o di un settore e per rendere il commercio molto più efficiente e più sensibile alle esigenze dei clienti. Questi codici identificativi sono utilizzati anche nel commercio elettronico. Al momento come vettori dei dati si usano i codici a barre, ma in futuro si aggiungeranno altre tecnologie, come la radiofrequenza.

Oltre ai codici di identificazione, il sistema permette di codificare ulteriori informazioni, come date di scadenza, numeri di serie, codici degli operatori e codici dei lotti, da indicare sotto forma di codice a barre.

4.2 Gli elementi fondamentali del sistema GS1

Seguendo i principi e la struttura del Sistema GS1, gli utenti possono studiare applicazioni per elaborare automaticamente i dati GS1. La logica del sistema garantisce che i dati estratti dai codici a barre forniscano contenuti elettronici univoci e che la loro elaborazione possa essere completamente preprogrammata. Il sistema è studiato per l'utilizzo in qualsiasi settore industriale e commerciale in qualsiasi parte del mondo.

5. Gli strumenti GS1⁴

5.1 Definizione di unità consumatore, unità imballo e unità logistica

Per comodità del lettore, si riportano di seguito le definizioni di unità consumatore, di unità imballo e di unità logistica, che permettono di uniformare l'uso dei termini nei paragrafi successivi delle Linee Guida.

Definizione di unità consumatore e unità imballo

Si definisce unità commerciale ogni articolo (prodotto o servizio) per il quale esista la necessità di recuperare informazioni predefinite e che possa essere prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto della filiera. Questa definizione riguarda servizi e prodotti, dalle materie prime ai prodotti finiti, i quali possono tutti presentare caratteristiche predefinite.

Definizione di unità consumatore

Si intende ogni articolo destinato alla vendita al consumatore finale attraverso un punto vendita al dettaglio. Ogni articolo che possa essere considerato articolo consumatore viene codificato e munito di codice a barre secondo le norme applicabili agli articoli al dettaglio.

Definizione di unità imballo (articolo commerciale che non passa alla barriera casse)

Si definisce unità imballo ogni articolo consumatore o insieme standard di unità consumatore intesi per la vendita attraverso qualsiasi canale di distribuzione diverso dal punto vendita al dettaglio.

⁴ Per maggiori approfondimenti rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".

Definizione di unità logica

Si intende un articolo comunque composto destinato al trasporto e/o allo stoccaggio, che debba essere gestito attraverso la filiera.


Le unità consumatore, imballo e logica, che devono essere recuperate e rintracciate singolarmente in ogni filiera, richiedono un codice d'identificazione univoco.



Unità consumatore al dettaglio (unità consumatore che passa alla barriera casse).



Unità imballo (che non passa alla barriera casse).



Unità logica.

Definizione di attributo

Si definisce attributo qualsiasi dato variabile richiesto oltre e al di là dell'Identificatore dell'unità consumatore/imballo o dell'unità logica, come codice lotto, numero di serie o data di scadenza. Nel Sistema GS1 questo dato viene espresso mediante l'Identificatore Dati (Application Identifier, AI). L'attributo viene inserito nel codice a barre secondo la simbologia della codifica a barre GS1-128.

5.2 Codici di identificazione

L'identificazione dei prodotti – Il Global Trade Item Number (GTIN)⁵

Il GTIN identifica in modo univoco a livello globale le unità imballo. Ogni GS1 GTIN è unico in tutto il mondo, quindi non esiste possibilità di confusione.

⁵ La struttura e l'utilizzo del GTIN viene spiegata in modo dettagliato nell'allegato I.

► **L'identificazione delle unità logistiche - Numero Seriale dell'unità logistica⁶**

Il numero sequenziale di collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) è un codice numerico che identifica in modo univoco le unità logistiche assemblate per il trasporto e lo stoccaggio.

► **L'identificazione degli operatori e delle sedi – I Codici dei luoghi⁷**

Il codice del luogo (Global Location Number, GLN) è un codice numerico che identifica ogni entità legale, funzionale o fisica in un'azienda o un'organizzazione. Ad ogni unità operativa viene attribuito un codice univoco. La tracciabilità prevede l'identificazione di tutte le entità fisiche (sedi), che intervengono nella produzione e la movimentazione dei prodotti. Queste sono, tra l'altro, stabilimenti di produzione, centri d'imballaggio, vettori, grossisti e dettaglianti.

5.3 La codifica degli attributi delle unità imballo e logistiche

Il Global Trade Item Number (GTIN) può essere applicato da solo a un'unità consumatore/imballo. Se occorre inserire altri dati nel codice a barre utilizzando la simbologia GS1-128, il GTIN deve essere accompagnato dall'Identificatore Dati (AI) corretto.

L'Identificatore Dati è un prefisso impiegato per definire il significato e il formato dell'informazione che segue in un campo dati. Gli Identificatori Dati sono stati definiti per identificare i prodotti e le unità logistiche, il numero di lotto, le date, la quantità, le misurazioni, le sedi e molti altri tipi di dati. L'uso degli AI è soggetto alle norme definite da GS1. GS1 è incaricata del mantenimento di questi AI.⁸

6. L'identificazione

Il requisito fondamentale per la rintracciabilità è l'identificazione:

1. Del prodotto alimentare che attraversa la filiera.
2. Degli operatori a monte e a valle.

L'identificazione consiste nell'attribuire a ciascun articolo un codice univoco.

Il primo passo, indispensabile per poter procedere ad identificare correttamente i prodotti di un'azienda, è la creazione di un'anagrafica referenze. È necessario che ogni azienda crei un elenco dei propri prodotti in tutte le configurazioni con le quali è possibile trasportarli, fatturarli, commercializzarli al consumo o nelle transazioni tra operatori.

Ogni articolo deve avere un suo codice dipendente dalla propria specificità ed in base alle differenze oggettive rispetto ad altri. Nel caso dei prodotti ortofrutticoli, i principali parametri di base che differenziano un prodotto dall'altro sono:

1. Specie e Varietà.
2. Categoria.
3. Calibro.
4. Origine.
5. Metodo di coltivazione (convenzionale, integrata, biologico).
6. Tipicità (Dop/Igp).
7. Ogm.
8. Dimensione e natura della confezione.
9. Quantità.
10. Marca (eventuale).

⁶ La struttura e l'utilizzo del SSCC viene spiegata in modo dettagliato nell'allegato II.

⁷ La struttura e l'utilizzo del GLN viene spiegata in modo dettagliato nell'allegato III.

⁸ Per la struttura del codice GS1-128 e la codifica degli attributi delle unità imballo e delle unità logistiche si faccia riferimento all'allegato V.

Al variare di uno di queste caratteristiche che descrivono il prodotto è necessario assegnare un nuovo codice.

Si tratta peraltro dello stesso principio alla base dei criteri di ottimizzazione della logistica e della movimentazione delle merci, che impone che l'identificazione dei prodotti debba avvenire con la granularità necessaria per permettere di individuare e mantenere separate tutte le configurazioni di prodotti che possono essere ordinate, vendute e stoccate separatamente.

Il catalogo di prodotti ed imballi con i codici assegnati a ciascun articolo deve essere trasmesso ai clienti, affinché venga integrato nei rispettivi sistemi informativi. In questo modo potranno utilizzare i codici GS1 come linguaggio comune fra produttori, distributori, trasportatori, operatori logistici e tutti i soggetti della filiera.

I numeri identificativi devono essere accuratamente applicati e registrati garantendo il legame con le fasi a monte e a valle della filiera. Ogni operatore deve essere responsabile dei legami tra i propri fornitori e i propri clienti.

L'aspetto più evidente della codifica dei prodotti è il codice a barre, che tuttavia è solo una rappresentazione leggibile elettronicamente di un contenuto standard. È il codice stesso che costituisce l'elemento più importante del Sistema GS1 in quanto identifica l'articolo a cui è stato assegnato.


Il codice GS1 è riconoscibile non solo dai partner commerciali locali, ma anche da aziende che operano all'estero. Il sistema di codifica GS1 prevede un'univocità globale superando così i problemi di confusione, duplicazione e interpretazione errata, in quanto tutti gli utenti del sistema seguono le stesse regole di codifica.

7. Definizione di un sistema di tracciabilità per i prodotti ortofrutticoli

Questo capitolo prende in esame le diverse fasi della filiera ortofrutticola ed evidenzia per ognuna di esse le informazioni essenziali che devono essere registrate e trasmesse ai fini di garantire la tracciabilità dei prodotti.

Nella figura 1 è schematizzata l'organizzazione della filiera dei prodotti ortofrutticoli.

Figura 1: Diagramma di flusso della filiera ortofrutticola (Fonte: Ismea)



La filiera ortofrutticola è composta dalle seguenti fasi:

1. Produzione di sementi.
2. Produzione di mezzi tecnici.
3. Vivaismo.
4. Produzione agricola.
5. Condizionamento.
6. Trasformazione.
7. Commercializzazione e logistica.
8. Vendita al dettaglio.

L'elenco fornisce una rappresentazione della filiera sintetica e volutamente semplificata, che evidenzia le fasi teoriche del processo di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli, ben sapendo che gli operatori possono svolgere una o più delle funzioni riportate. I prodotti ortofrutticoli, inoltre, non attraversano necessariamente tutti gli stadi ma possono seguire percorsi più corti e diretti verso la distribuzione.

Sono state inserite anche le fasi a monte della filiera: la produzione di sementi, i vivai e la produzione di mezzi tecnici.

Essenziale ai fini della tracciabilità in ciascuna fase è l'identificazione univoca della singola unità o partita di prodotto alimentare che attraversa la catena alimentare. La soluzione proposta si basa sulla combinazione tra GTIN e codice lotto, in grado di garantire una chiave di riferimento univoca a livello globale per ogni singola partita di prodotto. Tali informazioni devono essere fisicamente associate alle merci ed essere riportate in etichetta sia in chiaro che rappresentate sotto forma di codice a barre.

Per ciascuna fase vengono inoltre evidenziate le informazioni obbligatorie in base alla normativa sull'etichettatura dei prodotti alimentari e alle norme comuni di qualità per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli. Le informazioni relative a Specie/Varietà, Categoria, Calibro e Origine sono contenute all'interno del GTIN e fanno parte della descrizione del prodotto che ciascun operatore assegna.

In generale, i dati indicati nelle singole sezioni dei modelli sono validi per le unità commerciali, mentre i dati riportati nel paragrafo sul Trasporto sono validi per tutte le unità logistiche, indipendentemente dalla fase della filiera.

Ogni partecipante alla filiera deve assumersi la responsabilità di fornire all'operatore a valle dati corretti e garantire che siano opportunamente tradotti nel codice a barre e che siano disponibili sistemi sicuri e precisi per la loro registrazione. Ogni operatore registra e comunica all'operatore a valle le informazioni (GTIN + Lotto) relative alla sua parte della catena. In caso di necessità, l'operatore "n" richiederà all'operatore "n-1" a monte oppure "n+1" a valle le informazioni che si trovano nei database dei singoli attori.

Deve inoltre garantire la rintracciabilità interna alla propria azienda, ponendo in essere una serie di procedure interne, specifiche di ciascuna azienda, che consentano di risalire alla provenienza dei prodotti, al loro utilizzo e alla destinazione dei prodotti in uscita.

7.1 Produzione di sementi

Il semenziere consegna le sementi ai vivai e ai produttori agricoli. Le sementi sono confezionate in cartoni o sacchi posti su pallet, o in un unico grande sacco. I produttori di sementi riportano in etichetta i dati riportati nella tabella seguente:

Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Specie/Varietà - Categoria del seme	01
Lotto	10
Quantità	310n

La tipologia di semente (specie, varietà, categoria del seme, campagna di chiusura) fa parte della descrizione del prodotto specificata dal fornitore. Ogni operatore attribuisce un GTIN a ciascun prodotto. Il codice lotto è definito e attribuito dall'operatore.

La combinazione tra GTIN e codice lotto garantisce una chiave di riferimento globale univoca per un dato prodotto. La quantità deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.

Esempio di etichetta in uscita dalla fase di produzione di sementi⁹:



⁹ Tutti gli esempi che riportano codici ed etichette sono per esclusivo uso esplicativo e non devono essere in nessun modo utilizzati o scansiti.


7.2 Produzione di mezzi tecnici

Si tratta della fornitura di mezzi destinati alla produzione agricola quali, ad esempio, fertilizzanti, concimi, trattamenti antiparassitari, ecc.

Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Prodotto	01
Lotto	10
Quantità	310n

La quantità deve essere inserita nel codice a barre solo per le merci di peso variabile.

Esempio di etichetta in uscita dalla fase di produzione di mezzi tecnici:



7.3 Vivai

In questa fase vengono prodotte le giovani piantine che vengono poi utilizzate nella produzione agricola.

Il DM 14/04/97 regola dettagliatamente la tracciabilità nel settore vivaistico orticolo. Punto nodale per la gestione delle informazioni rilevanti ai fini della tracciabilità è la partita. In base alla normativa di settore, si intende per partita un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine. Generalmente la partita è un numero che viene attribuito progressivamente al momento dell'inizio della produzione.

La partita nel settore vivaistico orticolo è determinata dai seguenti parametri:

1. Specie.
2. Varietà.
3. Lotto di seme.
4. Data di semina.
5. Imballo.
6. Metodo di coltivazione (convenzionata, integrata, biologica).

Al variare di una di queste condizioni varia obbligatoriamente anche la partita così da garantire l'identificazione univoca della stessa.

Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Specie/Varietà	01
Partita o Lotto	10
Quantità	30

La quantità deve essere inserita nel codice a barre solo per merci che viaggiano in imballi il cui contenuto può di volta in volta variare.

Esempio di etichetta in uscita dai vivai:



7.4 Produzione agricola

La produzione agricola fornisce all'operatore successivo della filiera le seguenti informazioni minime:

Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Specie/Varietà - Origine	01
Partita o Lotto	10
Quantità	310n

Il contenuto di ogni imballo (o di ogni partita, nel caso di spedizione alla rinfusa) deve essere omogeneo e contenere prodotti della stessa origine, varietà, qualità e calibro (nel caso sia imposta una calibrazione).

Le informazioni relative a specie, varietà, origine costituiscono parte dei dati alla base del codice (GTIN) relativo al prodotto, attribuito da ciascun operatore.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

Esempio di etichetta in uscita dalla fase di produzione agricola:



Nel caso in cui i produttori agricoli non siano in grado di fornire queste informazioni secondo la codifica e la simbologia GS1-128, in relazione alla dotazione tecnologica esistente e alle modeste dimensioni che caratterizzano gran parte della produzione agricola nel nostro paese, l'onere della codifica spetterà al primo operatore a valle (centro di condizionamento o industria di trasformazione, sulla base della destinazione finale e del percorso che il prodotto segue lungo la filiera).

7.5 Condizionamento

Il condizionamento è l'insieme di operazioni effettuate sui prodotti ortofrutticoli sia in campagna, sia nei magazzini di lavorazione, per consentirne un'adeguata commercializzazione. Le operazioni di condizionamento sono numerose (lavaggio, lucidatura, ceratura, selezione, trattamenti per la conservazione, confezionamento, ...) e variano in relazione ai diversi prodotti oggetto della lavorazione e alle esigenze dei mercati di sbocco.

In questa fase, il prodotto subisce lavorazioni. Si crea un nuovo identificatore AI (01) (GTIN) e un nuovo codice lotto AI (10), nonché un legame, registrato in un database, ai codici dei lotti della fase precedente.

I centri di lavorazione rappresentano in taluni casi il primo anello della filiera dove è tecnicamente possibile effettuare la codifica del prodotto ortofrutticolo sulla base dello standard GS1.

L'etichetta degli imballi in uscita dalla fase di condizionamento contiene le seguenti informazioni minime:


Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Specie/Varietà - Categoria - Calibro - Origine	01
Lotto	10
Quantità	310n

Il contenuto di ogni imballo deve essere omogeneo e contenere prodotti della stessa origine, varietà, qualità e calibro (nel caso sia imposta una calibrazione).

Le informazioni relative a specie e varietà sono rappresentate all'interno del codice (GTIN) relativo al prodotto.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

Esempio di etichetta in uscita dalla fase di condizionamento:



7.6 Trasformazione

All'impianto di trasformazione, il prodotto viene lavorato e confezionato per il consumo. La fase di trasformazione è un anello della filiera che non interviene nel caso dei prodotti ortofrutticoli freschi. La tabella seguente descrive le informazioni essenziali che devono essere riportate sull'etichetta utilizzata in uscita dalla fase di trasformazione:

Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Prodotto	01
Lotto	10
Quantità	310n

L'informazione sull'origine non è obbligatoria nel caso dei prodotti trasformati: l'obbligo sussiste solo per i prodotti ortofrutticoli freschi.

Anche in questa fase, il GTIN (AI 01) viene modificato in quanto si crea un nuovo prodotto. Si creano inoltre un codice lotto (AI 10) e un legame ai codici dei lotti della fase precedente, quest'ultimo registrato in un database. Il codice lotto cambia generalmente ogni giorno o ogni ora della produzione.

La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

Esempio di etichetta in uscita dalla fase di trasformazione:



7.7 Commercializzazione e logistica

In questa fase il prodotto viene movimentato ed eventualmente stoccato presso i mercati ortofrutticoli all'ingrosso o le piattaforme di distribuzione di grossisti o intermediari commerciali.

Dati obbligatori	AI
GTIN - Operatore - Specie e varietà - Categoria/Calibro - Origine	01
Lotto	10
Quantità	310n

Se il prodotto viene manipolato e viene modificato l'imballo, è necessario che venga nuovamente etichettato e il GTIN (AI 01) viene modificato. Si creano inoltre un nuovo codice lotto (AI 10) e deve essere mantenuto e registrato in un database il legame ai codici dei lotti delle fasi precedenti. La quantità deve essere codificata solo per merci di peso variabile.

7.8 Vendita al dettaglio

Il dettagliante fornisce i prodotti ai consumatori direttamente confezionati dai propri fornitori o sfusi o in unità preconfezionate per il consumo. Per i prodotti confezionati, le soluzioni per l'etichettatura delle unità consumatore sono attuate dai rivenditori già da molto tempo. I dati previsti in questa fase sono il codice a barre EAN-13, applicato all'unità destinata al consumatore, il codice lotto in forma di testo in chiaro, per il quale il distributore ha creato nel suo sistema un legame ai dati ricevuti dall'operatore a monte e le ulteriori informazioni richieste per legge.

Dati obbligatori	EAN/UPC	Commenti
GTIN	EAN-13	Testo in chiaro
Specie/Varietà		Testo in chiaro
Categoria/Calibro		Testo in chiaro
Origine		Testo in chiaro
Lotto		Testo in chiaro
Marchio produttore e/o confezionatore		Testo in chiaro
Prezzo al Kg		Testo in chiaro
Data di scadenza o Termine minimo di conservazione*		Testo in chiaro

* per prodotto confezionato e IV gamma.

Per quanto concerne il prodotto trasformato, nessuna disposizione di legge obbliga il Trasformatore ad indicare la specie/varietà, la categoria e l'origine. Le indicazioni obbligatorie per il prodotto trasformato sono quelle riportate nell'articolo 3 ("Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati") del Decreto Legislativo n.109/1992.¹⁰



¹⁰ Si veda a questo proposito il cap. 3.2 "La normativa sull'etichettatura dei prodotti ortofrutticoli".

7.9 Trasporto¹¹

Il passaggio da una fase all'altra della filiera impone la movimentazione del prodotto e, quindi, le operazioni di trasporto delle produzioni ortofrutticole. Ogni volta che il prodotto viene confezionato in unità logistiche, si aggiunge all'etichetta un AI (00) = SSCC (Numero Sequenziale dell'unità logistica). Da quel momento in poi il SSCC costituirà l'Identificatore di quel dato pallet e nessun'altra unità logistica nel mondo avrà lo stesso Identificatore (anche una singola cassa di prodotto sarà contrassegnata con un SSCC se inviata singolarmente come unità logistica).

Nel caso di pallet con contenuto omogeneo, i dati essenziali che devono comparire in etichetta sono i seguenti:

Dati	AI
SSCC	00
GTIN dell'articolo commerciale contenuto	02
Conteggio delle unità commerciali	37
Lotto	10

Nel caso di pallet con contenuto non omogeneo, il codice dell'articolo contenuto, il lotto e il numero delle unità non possono essere riportati in etichetta. È pertanto necessario aprire il pallet in fase di ricevimento merci e leggere con un lettore ottico le etichette degli imballi. Le informazioni sugli imballi contenuti possono inoltre essere comunicate mediante messaggi elettronici¹².

¹¹ Per maggiori approfondimenti, si faccia riferimento all'allegato VI.

¹² Si veda a questo proposito l'allegato VII su Il Trasferimento elettronico delle informazioni

ALLEGATI

- **IL GLOBAL TRADE ITEM NUMBER (GTIN)**
- **IL SERIAL SHIPPING CONTAINER CODE (SSCC)**
- **IL GLOBAL LOCATION NUMBER (GLN)**
- **LA CODIFICA A BARRE DELLE UNITÀ IMBALLO E LOGISTICHE**
- **LA STRUTTURA DEL CODICE A BARRE GS1-128**
- **L'ETICHETTA LOGISTICA GS1**
- **IL TRASFERIMENTO ELETTRONICO DELLE INFORMAZIONI**
- **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Allegato I

Global Trade Item Number (GTIN)

La regola comune per la codifica GS1 prevede che il fornitore assegni al prodotto (unità consumatore e unità imballo) un codice GTIN.

I codici GS1 sono univoci, non significativi, multisettoriali, internazionali e sicuri. Il GTIN è stato sviluppato per identificare in maniera univoca gli articoli commerciali in tutto il mondo e contiene fino a 14 caratteri espressi in quattro diverse varianti: GTIN-14, GTIN-13, GTIN-12, GTIN-8.

Struttura della codifica globale degli articoli commerciali

Strutture di dati	Formato GTIN*													
	T ¹	T ²	T ³	T ⁴	T ⁵	T ⁶	T ⁷	T ⁸	T ⁹	T ¹⁰	T ¹¹	T ¹²	T ¹³	T ¹⁴
GTIN-14	N ¹	N ²	N ³	N ⁴	N ⁵	N ⁶	N ⁷	N ⁸	N ⁹	N ¹⁰	N ¹¹	N ¹²	N ¹³	N ¹⁴
GTIN-13	0	N ¹	N ²	N ³	N ⁴	N ⁵	N ⁶	N ⁷	N ⁸	N ⁹	N ¹⁰	N ¹¹	N ¹²	N ¹³
GTIN-12	0	0	N ¹	N ²	N ³	N ⁴	N ⁵	N ⁶	N ⁷	N ⁸	N ⁹	N ¹⁰	N ¹¹	N ¹²
GTIN-8	0	0	0	0	0	0	N ¹	N ²	N ³	N ⁴	N ⁵	N ⁶	N ⁷	N ⁸

Le prime due o tre cifre significative (contraddistinte dalla lettera N nella struttura) costituiscono il prefisso nazionale amministrato da GS1 International e dallo Uniform Code Council. Le cifre successive costituiscono il codice produttore GS1 attribuito a ciascun utente dalle Organizzazioni Nazionali di Codifica (GS1 Italy per l'Italia).

Le cifre che seguono il codice produttore fino alla penultima nel codice (contraddistinta dal campo T13 nella struttura) formano il codice prodotto, attribuite dagli utenti del sistema. L'ultima cifra a destra è la cifra di controllo del codice, calcolata sulle cifre precedenti, è utilizzata per verificare che la composizione del codice sia corretta.

La scelta della struttura numerica da utilizzare dipende dalla natura dell'articolo e dall'ambito di applicazione.

Allegato II

Serial Shipping Container Code (SSCC)

Il Numero sequenziale di collo (Serial Shipping Container Code, SSCC) identifica in maniera univoca ed individuale le unità logistiche. Tutte le parti coinvolte nel processo d'imballaggio lo possono utilizzare come codice di riferimento per i dati relativi salvati in un file di computer. Il SSCC è un codice di 18 caratteri non significativo e a lunghezza fissa, che non contiene elementi di classificazione.

Struttura della codifica SSCC

Cifra di estensione	Prefisso aziendale GS1*	Codice sequenziale	Cifra di controllo
N ¹	N ² N ³ N ⁴ N ⁵ N ⁶ N ⁷ N ⁸ N ⁹ N ¹⁰	N ¹¹ N ¹² N ¹³ N ¹⁴ N ¹⁵ N ¹⁶ N ¹⁷	N ¹⁸

**Il prefisso aziendale GS1 è il codice attribuito all'azienda associata. A partire dal 1 gennaio 2002 i prefissi aziendali GS1 assegnati da GS1 Italy sono composti da nove cifre. Ciò garantisce comunque l'univocità della codifica e non modifica in alcun modo i prefissi aziendali GS1 assegnati da prima di tale data e composti da sette cifre.*

Il carattere di estensione viene assegnato dall'utente secondo le esigenze interne. Il prefisso aziendale viene assegnato da un'Organizzazione iscritta a GS1 International (per l'Italia è GS1 Italy) a ogni organizzazione che desidera identificare in via univoca articoli, sedi, beni e rapporti di servizio. Il codice sequenziale delle unità logistiche viene assegnato dall'utente ed è strutturato in base alle esigenze interne. Il cifra di controllo viene calcolato in base all'algoritmo GS1.

La simbologia GS1-128 e gli Identificatori Dati si utilizzano per presentare il SSCC e ogni altro dato richiesto in forma leggibile elettronicamente. Il SSCC è preceduto dall'Identificatore Dati (00).

Per poter codificare correttamente occorre distinguere i pallet composti da imballi a peso fisso dalle unità logistiche composte da imballi a quantità variabile. Ciò permetterà di conoscere la combinazione corretta di Identificatori Dati GS1-128, che verranno utilizzati nell'etichetta. Gli AI permettono, qualora sia necessario, di aggiungere informazioni aggiuntive, quali numero di lotto, peso, ecc.

Allegato III

Global Location Number (GLN)

I GS1 GLN sono uno degli strumenti fondamentali della gestione della filiera. Per identificare le sedi si utilizza la struttura di codifica gtin-13. I codici di locazione sono rappresentati nel formato del codice a barre e utilizzati per fornire informazioni sulle unità logistiche e per consentire la codifica a barre della sede effettiva (merci in arrivo, disposizione sugli scaffali, ecc.).

Struttura di codifica GLN

Prefisso aziendale GS1* → ← Riferimento sede	Cifra di controllo
N ¹ N ² N ³ N ⁴ N ⁵ N ⁶ N ⁷ N ⁸ N ⁹ N ¹⁰ N ¹¹ N ¹²	N ¹³

**Il prefisso aziendale GS1 è il codice attribuito all'azienda associata. A partire dal 1 gennaio 2002 i prefissi aziendali GS1 assegnati da GS1 Italy sono composti da nove cifre. Ciò garantisce comunque l'univocità della codifica e non modifica in alcun modo i prefissi aziendali GS1 assegnati da prima di tale data e composti da sette cifre.*

Le unità commerciali e logistiche devono riportare il GLN del centro d'imballaggio dove sono state confezionate. A ogni sede fisica di un centro d'imballaggio deve essere assegnato un GLN. In alternativa, la sede fisica di un centro d'imballaggio può essere determinata in base alla combinazione tra un GTIN e il codice lotto associato riportato su un'unità consumatore o il Numero Sequenziale dell'unità logistica (Serial Shipping Container Code, SSCC) riportato su un'unità logistica.¹³

Può essere rappresentato solo con simbologia GS1-128.


¹³ Il prefisso GS1 dell'azienda fa parte delle strutture di dati GTIN, GLN e SSCC. Per poter distinguere tra diversi centri d'imballaggio appartenenti alla stessa azienda, il codice lotto deve contenere un Identificatore che permetta d'identificare la sede del centro d'imballaggio, in cui è stato creato il lotto.

Allegato IV

Struttura del codice GS1-128

I codici GS1 che identificano le unità imballo e logistiche sono rappresentati dai codici a barre GS1-128¹⁴, il che consente la lettura elettronica dei codici d'identificazione e degli attributi per raccogliere ed elaborare automaticamente i dati. L'uso della simbologia GS1-128 non è previsto per i dati rilevati in un punto vendita al dettaglio. La simbologia GS1-128, un subset del Codice 128, è una delle simbologie lineari alfanumeriche più complete, compatte e affidabili attualmente esistenti. GS1-128 prevede l'aggiunta di uno speciale carattere non-dato, detto Funzione 1 (FNC1 o Function 1)¹⁵, dopo il carattere iniziale del codice a barre. Ai sensi dello Standard Internazionale ISO/IEC 15417, l'aggiunta di FNC1 subito dopo il carattere iniziale nel Codice 128 è riservata esclusivamente a GS1. Il carattere speciale FNC1 ha la duplice funzione di:

- Garantire la differenziazione dell'GS1-128 da qualsiasi altro codice: infatti viene sempre posizionato subito dopo il carattere iniziale;
- Agisce da separatore per gli AI che hanno un campo dati di lunghezza variabile.



(01) 98032089000096(3102) 005025(10) 4512XA

¹⁴ È possibile utilizzare la simbologia ITF-14 con un add-on (GS1-128) per la rappresentazione dell'informazione peso. Per ulteriori informazioni si faccia riferimento al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".

¹⁵ Per l'elenco degli AI che devono essere seguiti dal FNC1, rimandiamo al "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1", parte II, capitolo 11.

Allegato V


Struttura del codice GS1-128

Il codice GS1-128 è un sistema di codifica standard che, oltre ad identificare gli imballi, permette di rappresentare con barre informazioni aggiuntive quali: numero di lotto, quantità di unità, peso netto, data di fabbricazione, di confezionamento e/o scadenza, in modo unico ed inequivocabile. Il codice a barre GS1-128 si rappresenta attraverso gli Identificatori dati (AI), che permettono di classificare in modo standard tutte le informazioni che si leggeranno automaticamente. Gli AI sono prefissi numerici creati per dare significato inequivocabile ai dati che si trovano dopo il codice.



AI (13): indica che l'informazione che segue è la data di confezionamento.

Esempio:



(13)001024

001024: data di confezionamento 24/10/00 (formato in AA/MM/GG).

Gli AI sono sempre fra parentesi e possono essere formati da 2, 3 or 4 cifre numeriche. Gli AI raccomandati da GS1 international e da GS1 Italy nella codifica di imballi sono:

AI	Definizione	Formato
00	Serial Shipping Container Code (SSCC)	n2+n18
01	Global Trade Item Number (GTIN)	n2+n14
02	GTIN dell'articolo contenuto nell'unità logistica	n2+n14
10	Lotto	n2+an..20
11	Data di raccolta/produzione	n2+n6 (AA/MM/GG)
13	Data di confezionamento	n2+n6 (AA/MM/GG)
15	Consumarsi preferibilmente entro	n2+n6 (AA/MM/GG)
17	Data di scadenza	n2+n6 (AA/MM/GG)
30	Quantità variabile	n2+n..8
310n	Peso netto	n4+n6
330n	Peso lordo	n4+n6
37	Quantità di prodotti contenuti in un'unità logistica	n2+n..8
410	Codice di locazione – Spedire a	n3+n13
412	Codice di locazione – Acquistato da	n3+n13

Allegato VI


L'etichetta logistica GS1

L'etichetta logistica GS1 si usa per identificare pallet o altre unità logistiche contenenti unità consumatore o unità imballo.

Identifica in maniera univoca l'unità logistica a scopo amministrativo e logistico e fornisce un'indicazione dell'unità o del suo contenuto, unitamente ad altri dati relativi al produttore e al cliente, in forma leggibile elettronicamente.

La non significatività del SSCC fa sì che qualsiasi partecipante alla filiera possa identificare ogni unità logistica, indipendentemente dal settore di business o dalla sede geografica. L'etichetta logistica GS1 è completamente compatibile con gli standard ISO 15394 e EN 1573.

Esempio di etichetta logistica per pallet con contenuto di prodotti omogenei:



Nel caso di pallet misti, contenenti prodotti non omogenei, l'etichetta logistica riporterà esclusivamente il codice SSCC. Le informazioni sugli imballi contenuti, nonché ulteriori informazioni descrittive possono essere comunicate mediante messaggi elettronici. L'etichetta logistica GS1 fornisce un collegamento tra il flusso fisico delle merci (utilizzando i codici e i codici a barre GS1) e il flusso elettronico dei dati (utilizzando messaggi EANCOM®).

Allegato VII

Il trasferimento elettronico delle informazioni

L'EDI (Electronic Data Interchange) è lo scambio tra sistemi informativi di diverse aziende attraverso una rete di telecomunicazioni di documenti commerciali ed amministrativi strutturati secondo standard concordati.

Lo scambio elettronico dei dati permette la sostituzione dei tradizionali sistemi cartacei (ordini d'acquisto, bolle di consegna, fatture, ordini di pagamento, ecc.) con una conseguente riduzione dei costi ed un aumento dell'efficienza legati ai processi aziendali, eliminando digitazioni, controlli e verifiche manuali per tutte le transazioni aziendali.

L'EDI consente alle aziende di far convergere i processi relativi ai dati di routine, di ridurre gli errori di trascrizione in fase di copiatura dei dati da un sistema all'altro e di automatizzare una vasta gamma di compiti manuali.

Al fine di facilitare le aziende nell'implementare lo scambio elettronico dei dati, GS1 Italy ha realizzato "EURITMO" che, sfruttando le caratteristiche di Internet (bassi costi di implementazione, facilità d'uso) risulta essere particolarmente indicato per le piccole e medie imprese.

Grazie a quest'ultima soluzione affidabile e sicura, le aziende associate, indipendentemente dalle loro dimensioni, dal livello tecnologico che esprimono e dalla capacità di investimento possono comunicare tra loro, a basso costo e con estrema semplicità sfruttando i plus di Internet.

Euritmo è il frutto di un'attenta semplificazione dei modelli di scambio delle informazioni per via telematica. La sua compatibilità con tutte le altre forme di comunicazione business to business gli permette di dialogare anche con i sistemi EDI preesistenti (ad es. EANCOM), frutto degli investimenti tecnologici già effettuati dalle aziende, perché è facile da implementare e da utilizzare, diventando, in questo modo, uno strumento al servizio dell'efficienza operativa della filiera.


Il servizio non viene fornito direttamente da GS1 Italy ma da terze parti denominate "provider", i quali rispettando le regole che GS1 Italy ha scritto garantiscono il livello di servizio in fatto di qualità e sicurezza.

Il messaggio EDI a supporto della tracciabilità dei prodotti è il Despatch Advice (DESADV), il quale permette di scambiare le informazioni relative ai prodotti spediti permettendo in questo modo a chi riceverà la merce di sapere in anticipo quali prodotti sono in arrivo.

L'utilizzo del DESADV congiuntamente con l'etichetta stampata con simbologia GS1-128 consente inoltre di gestire le informazioni necessarie per i processi di tracciabilità.

Il messaggio Despatch Advice può essere utilizzato sia per la consegna dei prodotti, sia per la restituzione degli stessi.

Il messaggio è disponibile sia per gli utenti EDI standard EANCOM® che per quelli di Euritmo.



Allegato VIII

Riferimenti normativi

Le norme comuni di qualità applicabili nelle varie fasi della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli destinati al consumo¹⁶

Nel presente allegato sono elencati, per i prodotti a tutt'oggi normalizzati, gli estremi dei regolamenti comunitari pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea, aggiornati al 1° dicembre 2002.

■ Definizione dei prodotti.

Per definizione dei prodotti si intende la individuazione delle tipologie del singolo prodotto, nei cui confronti risulta applicabile la norma di commercializzazione, nonché di quelle escluse.

■ Disposizioni relative alla qualità.

Tali disposizioni definiscono le caratteristiche qualitative che i prodotti ortofrutticoli devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio, distinte a seconda della categoria di appartenenza ("extra", "I", "II"). In ogni caso, ciascun regolamento contempla le caratteristiche minime che devono possedere gli ortofrutticoli di tutte le categorie.

■ Disposizioni concernenti la calibrazione e la pezzatura.

Tali disposizioni fissano per i vari prodotti - tra l'altro - le specifiche metodologie per la determinazione, ove obbligatoria, del calibro e della pezzatura (es. : secondo il diametro della sezione equatoriale, secondo il diametro della sezione normale dell'asse del frutto, secondo la circonferenza, secondo il peso netto, secondo il peso unitario, etc.).

■ Disposizioni concernenti le tolleranze.

Tali disposizioni prevedono la possibilità di ammettere tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti (di ciascun imballaggio, o di ciascun lotto nel caso di presentazione alla rinfusa) non conformi alle caratteristiche stabilite della categoria indicata.

■ Disposizioni concernenti la presentazione.

Tali disposizioni dettano le discipline da osservarsi in materia di omogeneità, condizionamento e presentazione dei prodotti.

■ Omogeneità.

Il contenuto di ogni imballaggio o di ciascuna partita, se trattasi di merce spedita alla rinfusa, deve essere omogeneo avuto riguardo, a seconda del prodotto considerato, all'origine, alla varietà o tipo commerciale, alla qualità, al calibro (sempre che sia richiesta una calibrazione), alla pezzatura, alla lunghezza, al grado di maturazione e di colorazione. Ai fini dell'accertamento dell'omogeneità del prodotto, la parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme. Fatto salvo il rispetto di particolari condizioni, la regolamentazione comunitaria consente talune deroghe in materia di omogeneità.

■ Condizionamento.

La regolamentazione comunitaria detta delle norme sul condizionamento e sull'imballaggio affinché siano garantite la protezione, la integrità e la salubrità del prodotto.

■ Presentazione.

Laddove prevista, è fissata la metodologia da osservare per la disposizione dei prodotti ortofrutticoli negli imballaggi.

■ Disposizioni concernenti le indicazioni esterne.

Le norme di qualità prevedono le indicazioni (identificazione dell'imballatore e/ o spedite, natura, origine e caratteristiche commerciali del prodotto ed in via facoltativa il marchio ufficiale di controllo) che necessariamente ogni imballaggio deve recare raggruppate su uno stesso lato, in maniera leggibile, indelebile e visibile dall'esterno.

¹⁶ Dal sito internet del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Tavola prospettica delle principali norme di commercializzazione per gli ortofrutticoli freschi

- Norme comuni di qualità dei prodotti ortofrutticoli:
 - Regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 - Gazzetta ufficiale U.E. L297 del 21.11.96.
- Regolamento della commissione C.E. sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi:
 - Regolamento CE n. 1148/2001 del 12.06.2001 (L 156 del 13.06.2001).
Modificato da:
 - Regolamento CE n. 2379/2001 del 05.12.2001 (L 321 del 06.12.2001).
 - Regolamento CE n. 1225/2002 del 08.07.2002 (L 179 del 09.07.2002).
 - Regolamento CE n. 2334/2002 del 23.12.2002 (L 349 del 23.12.2002).
 - Deroghe:
 - Regolamento CE n. 2540/2001 del 21.12.2001 (L 341 del 22.12.2001).
 - Regolamento CE n. 168/2002 del 30.01.2002 (L 30 del 31.01.2002).

ORTAGGI

- AGLI
 - Regolamento CE n. 2288/97 del 18.11.1997 (L 315 del 19.11.1997).
 - Modificato da: Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).
- ASPARAGI
 - Regolamento CE n. 2377/99 del 09.11.1999 (L 287 del 10.11.1999).
 - Rettifica Pubblicata Su (L 195 Del 1.8.2000).
 - Modificato Da Regolamento Ce N. 46/2003 Del 10.01.2003 (L 7 Dell' 11.01.2003).
- CARCIOFI
 - Regolamento 1466/2003 del 19.08.2003 (L 210 del 20.08.2003).
- CAVOLFIORI
 - Regolamento CE n. 963/98 del 07.05.1998 (L 135 del 08.05.1998).
 - Rettifica pubblicata su (L 183 del 26.6.98).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 2551/1999 del 02.12.1999 (L 308 del 03.12.1999).
 - Regolamento CE n. 1135/2001 del 08.06.2001 (L 154 del 09.06.2001).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).
 - Deroghe:
 - Regolamento 1466/2003 del 19.08.2003 (L 210 del 20.08.2003).
- CAROTE
 - Regolamento CE n. 730/1999 del 07.04.1999 (L 93 del 08.04.1999).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- CAVOLI DI BRUXELLES CAVOLI, CAPPUCCI E VERZOTTI, SEDANI A COSTE, SPINACI
 - Regolamento CE n. 1591/87 del 05.06.1987 (L 146 del 06.06.1987).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997).
 - Regolamento CE n. 1168/99 del 03.06.1999 (L 141 del 04.06.1999).
 - Regolamento CE n. 1135/01 del 08.06.2001 (L 154 del 09.06.2001).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- CETRIOLI
 - Regolamento CE n. 1677/88 del 15.06.1988 (L 150 del 16.06.1988).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- CICORIA WITLOOF
 - Regolamento CE n. 2213/83 del 28.07.1983 (L 213 del 04.08.1983).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 1654/87 del 12.06.1987 (L 153 del 13.06.1987).
 - Regolamento CE n. 1872/91 del 28.06.1991 (L 168 del 29.06.1991).
 - Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997).
 - Regolamento CE n. 2390/97 del 01.12.1997 (L 330 del 02.12.1997).
 - Regolamento CE n. 1508/01 del 24.07.2001 (L 200 del 25.07.2001).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- CIPOLLE
 - Regolamento CE n. 1508/01 del 24.07.2001 (L 200 del 25.07.2001).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).
 - Regolamento CE n. 1465/2003 del 19.08.2003 (L 210 del 20.08.2003).

- FAGIOLINI
 - Regolamento CE n. 912/01 del 10.05.2001 (L 129 del 11.05.2001).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).

- LATTUGHE, INDIVIE RICCE E SCAROLE
 - Regolamento CE n. 1543/01 del 27.07.2001 (L 203 del 28.07.2001).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- MELANZANE E ZUCCHINE
 - Regolamento CE n. 1292/81 del 12.05.1981 (L 129 del 15.05.1981).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 1076/89 del 26.04.1989 (L 114 del 27.04.1989).
 - Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997).

- Regolamento CE n. 1135/01 del 08.06.2001 (L 154 del 09.06.2001).
- Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).

■ PIMENTI O PEPERONI DOLCI

- Regolamento CE n. 1455/99 del 01.07.1999 (L 167 del 02.07.1999).
Modificato da:
- Regolamento CE n. 2706/00 dell'11.12.200 (L 311 del 12.12.2000).
- Regolamento CE n. 2147/2002 del 02.12.2002 (L 326 del 03.12.2002).
- Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

■ PISELLI

- Regolamento CE n. 2561/99 del 03.12.1999 (L 310 del 04.12.1999).
Modificato da:
- Regolamento CE n. 532/01 del 16.03.2001 (L 79 del 17.03.2001).
- Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).

■ POMODORI

- Regolamento CE n. 790/00 del 14.04.2000 (L 95 del 15.04.2000).
Modificato da:
- Regolamento CE n. 717/01 del 10.04.2001 (L 100 del 11.04.2001).
- Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).

■ PORRI

- Regolamento CE n. 2396/01 del 07.12.2001 (L 325 del 08.12.2001).
- Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).

■ FUNGHI COLTIVATI

- Regolamento CE n. 982/2002 del 7.06.2002 (L 150 del 08.06.2002).
- Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

■ IMBALLAGGI MISTI

- Regolamento CE n. 48/2003 dell' 11.01.2003 (L 7 dell' 11.01.2003).

FRUTTA

■ AGRUMI ARANCE DOLCI, LIMONI, MANDARINI COMPRESI SATSUMA, CLEMENTINE WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI

- Regolamento CE n. 1799/01 del 12.09.2001 (L 244 del 14.09.2001).
Modificato da:
- Regolamento CE n. 453/2002 del 13.03.2002 (L 72 del 14.03.2002).
- Regolamento CE n. 2010/2002 del 12.11.2002 (L 310 del 13.11.2002).
- Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **ALBICOCCHIE**
 - Regolamento CE n. 851/00 del 27.04.2000 (L103 del 28.04.2000).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **AVOCADI**
 - Regolamento CE n. 831/97 del 07.05.1997 (L119 del 08.05.1997).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 1167/99 del 03.06.1999 (L 141 del 04.06.1999).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **CILIEGIE**
 - Regolamento CE n. 899/87 del 30.03.1987 (L 88 del 31.03.1987).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE 888/97 del 16.05.1997 (L 126 del 17.05.1997).
 - Regolamento CE 843/2002 del 21.05.2002 (L 134 del 22.05.2002).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **COCOMERI**
 - Regolamento CE n. 1093/97 del 16.06.1997 (L 158 del 17.06.1997).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 850/00 del 27.04.2000 (L 103 del 28.04.2000).
 - Regolamento CE n. 1615/01 del 07.08.2001 (L 214 del 08.08.2001).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **FRAGOLE**
 - Regolamento CE n. 843/2002 del 21.05.2002 (L 134 del 22.05.2002).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **KIWI**
 - Regolamento CE n. 410/90 del 16.02.1990 (L 43 del 17.02.1990).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 305/92 del 07.02.1992 (L 32 del 08.02.1992).
 - Regolamento CE n. 888/97 del 16.05.1996 (L 126 del 17.05.1996).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **MELE E PERE**
 - Regolamento CE n. 1619/01 del 06.08.2001 (L 215 del 09.08.2001).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- **MELONI**
 - Regolamento CE n. 1615/01 del 07.08.2001 (L 214 del 08.08.2001).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

- PESCHE E NETTARINE
 - Regolamento CE n. 2335/99 del 03.11.1999 (L 281 del 04.11.1999).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).
- NOCCIOLE
 - Regolamento CE n. 1284/2002 del 15.07.2002 (L 187 del 16.07.2002).
 - Modificato da Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).
- NOCI
 - Regolamento CE n. 175/2001 del 26.01.2001 (L 26 del 27.01.2001).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).
 - Regolamento CE n. 80/2003 del 17.01.2003 (L 13 del 18.01.2003).
- PRUGNE
 - Regolamento CE n. 1168/99 del 03.06.1999 (L 141 del 04.06.1999).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 848/2000 del 27.04.2000 (L 103 del 27.04.2000).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).
- UVA DA TAVOLA
 - Regolamento CE n. 2789/99 del 22.12.1999 (L 336 del 29.12.1999).
 - Modificato da:
 - Regolamento CE n. 716/01 del 10.04.2001 (L 100 dell' 11.04.2001).
 - Regolamento CE n. 2137/2002 del 29.11.2002 (L 325 del 30.11.2002).
 - Regolamento CE n. 46/2003 del 10.01.2003 (L 7 del 11.01.2003).

Glossario

AI	Abbreviazione di Identificatore di Dati.
Attributo	Informazione che esprime una caratteristica legata a un Identificatore (ad esempio, GTIN).
Campo dati	La parte più piccola dei dati di una stringa di elementi che deve essere distinta.
Carattere Funzione 1 (FNC1)	Un cifra di controllo utilizzato per formare il modello a doppio avvio di un Codice a barre GS1-128, nonché per separare alcune stringhe di elementi concatenate a seconda della loro posizione nel codice a barre.
Cifra di controllo	Cifra calcolata in base alle altre cifre di una stringa di elementi, utilizzata per controllare che il dato sia stato correttamente composto. Per calcolare la cifra di controllo GS1, collegarsi al sito GS1 Italy (http://www.gs1it.org), oppure vedere il "Manuale delle Specifiche Tecniche GS1".
Cifra di estensione	Una cifra attribuita dall'utente per aumentare la capacità del Riferimento di Serie nel SSCC.
Codice a barre EAN-13	Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione GTIN-13.
Codice a barre EAN-8	Un codice a barre appartenente alla Simbologia EAN/UPC contenente Codici d'identificazione GTIN-8.
Codice a barre GS1-128	Un sottoinsieme del Codice a barre 128 utilizzato esclusivamente per le strutture di dati definite da GS1.
Codice a barre UPC-A	Un codice a barre della Simbologia EAN/UPC che contiene i Codici d'identificazione GTIN-12.
Codice d'identificazione GTIN-13	Il Codice d'Identificazione GS1 costituito da tredici cifre utilizzato per identificare le unità consumatore, le sedi e alcune applicazioni speciali (per esempio i buoni).
Codice d'identificazione GTIN-14	Il Codice d'Identificazione GS1 costituito da 14 cifre utilizzato per identificare le unità commerciali.
Codice d'identificazione GTIN-8	Il Codice d'Identificazione GS1 costituito da otto cifre utilizzato per identificare le unità consumatore, le cui confezioni non possono accogliere un normale codice GTIN-13 per problemi di spazio.
Codice del luogo	Vedi GLN.
Codice sequenziale	La parte della struttura di dati attribuita dall'utente insieme alla cifra di estensione che determina un SSCC univoco per un dato Prefisso Aziendale GS1.
Commercio elettronico	Conduzione di comunicazioni e gestione del business attraverso metodi elettronici, come l'Electronic Data Interchange e i sistemi automatici di raccolta dati.

Glossario

EANCOM®	Lo standard internazionale di EDI previsto da EAN International e conforme allo standard UN/EDIFACT.
EDI	Electronic Data Interchange.
FNC1	Abbreviazione di Carattere Funzione 1 (Function 1).
Formato GTIN	Il formato in cui devono essere rappresentati i GTIN in un campo di riferimento di 14 caratteri (chiave) nei file di computer per garantire l'univocità dei codici d'identificazione.
GLN	Abbreviazione di Codice di locazione GS1 (Global Location Number), che utilizza la Struttura di Dati GTIN-13 per identificare entità fisiche, funzionali o legali.
GTIN	Abbreviazione di GS1 Global Trade item Number. Un GTIN può utilizzare la struttura di dati GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 o GTIN-14.
Identificatore di Dati	Il campo di due o più caratteri all'inizio di una stringa di elementi codificati in un simbolo GS1-128, che definisce univocamente il formato e il significato.
ISO	International Organisation for Standardisation.
Lunghezza fissa	Termine impiegato per descrivere un campo dati di una stringa di elementi con un numero fisso di caratteri.
Messaggio elettronico	Una composizione di stringhe di elementi ottenute dai dati di scansione e dai dati sulle transazioni assemblati a scopo di convalida ed elaborazione univoca in un'applicazione utente.
Numero sequenziale dell'unità logistica	Vedi SSCC.
Organizzazione GS1	Un'organizzazione iscritta a GS1 International e responsabile dell'amministrazione del sistema GS1 nel suo Paese (o nella regione assegnata) e della gestione corretta dell'uso del Sistema GS1 da parte degli iscritti. Per l'Italia è GS1 Italy. Per l'ultimo aggiornamento dell'elenco delle organizzazioni GS1 International consultare l'indirizzo: http://www.gs1.org
Prefisso aziendale GS1	Una parte delle strutture di dati GS1 costituita dal Prefisso Nazionale GS1 e dal Codice Proprietario del Marchio e attribuita dall'ente di codifica (GS1 Italy per l'Italia) al momento dell'iscrizione.
Scanner	Un dispositivo elettronico per leggere i codici a barre e convertirli in segnali elettrici comprensibili a un computer.
Simbolo	La combinazione di caratteri e funzioni richieste da una particolare simbologia, compresi i caratteri Quiet Zone, Start e Stop, i dati e altri modelli ausiliari che, nell'insieme, formano un'entità completa leggibile da uno scanner. Elemento di una simbologia e di una struttura di dati.

Glossario

Simbologia	Un metodo specifico per rappresentare caratteri numerici o alfabetici in un codice a barre (un tipo di codice a barre).
Simbologia EAN/UPC	Una serie di codici a barre comprensiva delle versioni EAN-8, EAN-13, UPC-A e UPC-E. Pur non avendo un Identificatore di Simbologia separato, i Simboli UPC-E agiscono come simbologia separata attraverso il software di scansione. Vedi anche Codice a Barre EAN-8, Codice a Barre EAN-13, Codice a Barre UPC-A e Codice a Barre UPC-E.
Sistema GS1	Le specifiche, gli standard e le direttive definite congiuntamente da GS1
SSCC	L'Identificatore univoco di un'unità logistica che utilizza una struttura di dati a 18 caratteri.
Stringa di elementi	Un dato definito in termini di struttura e significato, comprendente un Identificatore (prefisso o Identificatore di Dati) e una serie di dati, rappresentati in un vettore dei dati approvato dal Sistema GS1.
Struttura di dati	Le strutture di codifica GS1 definite dalle varie lunghezze richieste per i diversi scopi identificativi, che condividono una composizione gerarchica. Tale composizione associa le esigenze di controllo internazionale alle esigenze degli utenti.
Unità consumatore/unità imballo	Ogni articolo (prodotto o servizio) per il quale occorra recuperare informazioni predefinite e che possa essere prezzato, ordinato o fatturato in qualsiasi punto di qualsiasi filiera.
Unità logistica	Un articolo comunque composto, predisposto per il trasporto e/o lo stoccaggio, che deve essere gestito attraverso la filiera.
Vettore dei dati	Un mezzo per rappresentare i dati in forma leggibile elettronicamente, utilizzato per consentire la lettura automatica delle stringhe di elementi.

Testi di riferimento

- Fresh Produce Traceability Guidelines – EAN International
- GS1 Specification for the identification and traceability of fruit, vegetables and potatoes – EAN Belgium Luxembourg
- Estándares de Codificación y Trazabilidad en el Sector Hortofrutícola - AECOC
- Fondamenti dei sistemi di tracciabilità nell'agroalimentare – GS1 Italy
- Linee Guida per la definizione dei disciplinari di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi – ISMEA
- Linee Guida per la reingegnerizzazione della catena produttiva – ISMEA
- Patto nazionale per la Sicurezza e la Qualità alimentare – CNEL
- Codifica Unificata - INFOMERCATI

GS1 Italy

è l'associazione che riunisce 35mila imprese di beni di consumo. Ha l'obiettivo di facilitare il dialogo e la collaborazione tra aziende, associazioni, istituzioni per creare valore, efficienza, innovazione, per dare più slancio alle imprese e più vantaggi al consumatore. Offre soluzioni concrete come i sistemi standard GS1, per favorire la visibilità e l'efficienza della catena del valore. Il più conosciuto è il codice a barre, usato in Italia e in oltre 150 paesi al mondo, permette lo scambio di informazioni tra industria e distribuzione con chiarezza, semplicità e senza errori. Propone inoltre tecniche, strumenti, strategie operative: sono i processi condivisi Ecr.

GS1 Italy

Via P. Paleocapa, 7
20121, Milano

T +39 02 7772121

E info@gs1it.org

www.gs1it.org

